



Protocollo: **102541 /R.U.**

IL DIRETTORE DELL'AGENZIA

Visto il decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni e integrazioni, testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative;

Visto il decreto legislativo 12 gennaio 2016, n. 6 di recepimento della direttiva 2014/40/UE sul ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri relative alla lavorazione, alla presentazione e alla vendita dei prodotti del tabacco e dei prodotti correlati e che abroga la direttiva 2001/37/CE;

Visto l'articolo 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni e integrazioni, in base al quale la pubblicazione dei provvedimenti dei direttori di agenzie fiscali sui rispettivi siti internet tiene luogo della pubblicazione dei medesimi documenti nella Gazzetta ufficiale;

Visto il decreto ministeriale 22 febbraio 1999, n. 67, e successive modificazioni, regolamento recante norme concernenti l'istituzione ed il regime dei depositi fiscali e la circolazione nonché le attività di accertamento e di controllo delle imposte riguardante i tabacchi lavorati;

Viste le istanze con le quali le società Manifatture Sigaro Toscano Spa, in data 23 maggio 2018, Villiger Cigars Germany, in data 25 maggio 2018, JT International Italia Srl, in data 31 maggio 2018, Philip Morris Italia Srl, in data 11 giugno 2018, hanno chiesto la variazione del prezzo di vendita di alcune marche di tabacchi lavorati;

Considerato che l'inserimento in tariffa dei prodotti soggetti ad accisa e le sue variazioni sono disciplinati dall'articolo 39-quater del citato decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni e integrazioni, e sono effettuati in relazione ai prezzi richiesti dai fornitori, secondo le ripartizioni di cui alla tabella A) - sigarette – allegata alla determinazione direttoriale del 25 gennaio 2018, pubblicata sul sito internet dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli in data 1° febbraio 2018, alla tabella B) – sigari –allegata alla determinazione direttoriale del 7 gennaio 2015, pubblicata sul sito internet dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli in data 8 gennaio 2015, alla tabella C) – sigaretti – e alla tabella D) – tabacco trinciato a taglio fino da usarsi per arrotolare le sigarette – allegate al decreto ministeriale del 13 giugno 2017, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale in data 19 giugno 2017, alla tabella E) – altri tabacchi da fumo – e alla tabella F) – tabacchi da fiuto e

da mastico - allegate alla determinazione direttoriale del 30 settembre 2013, pubblicata sul sito internet dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli in data 30 settembre 2013;

Considerato che occorre inserire nella tabella C) – sigaretti - allegata al decreto ministeriale del 13 giugno 2017, la ripartizione di prezzo per chilogrammo convenzionale richiesta per la variazione in tariffa di prodotti dalla Villiger Cigars Germany;

Considerato che occorre procedere, in conformità alle richieste inoltrate dai fornitori suindicati, ai sensi dell'articolo 39–quater del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni e integrazioni, alla variazione dell'inserimento di alcune marche di tabacchi lavorati nella tariffa di vendita di cui alla tabella B) – sigari –allegata alla determinazione direttoriale del 7 gennaio 2015, alla tabella C) – sigaretti – e alla tabella D) – tabacco trinciato a taglio fino da usarsi per arrotolare le sigarette – allegate al decreto ministeriale del 13 giugno 2017;

ADOTTA LA SEGUENTE DETERMINAZIONE

ARTICOLO 1

Nella tabella C) – sigaretti - allegata al decreto ministeriale del 13 giugno 2017 è inserita la seguente ripartizione del prezzo di vendita per chilogrammo convenzionale:

TABELLA C – SIGARETTI -

QUOTA AL FORNITORE	AGGIO AL RIVENDITORE	IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO	ACCISA	PREZZO DI VENDITA AL PUBBLICO
29,97	8,33	15,03	30,00	83,33

ARTICOLO 2

L'inserimento nella tariffa di vendita delle sottoindicate marche di tabacchi lavorati è modificato come di seguito riportato:

TABELLA B – SIGARI -

MARCA	Confezione	Da €/Kg. convenzionale	A €/Kg. convenzionale	Pari ad € alla confezione
AVANTI AZZURRO STELLATO 5 SIGARI	da 5 pezzi	132,00	120,00	3,00

TABELLA C – SIGARETTI -

MARCA	Confezione	Da €/Kg. convenzionale	A €/Kg. convenzionale	Pari ad € alla confezione
BRANIFF RED AMERICAN BLEND	da 20 pezzi	78,00	80,00	4,00
BRANIFF WHITE AMERICAN BLEND	da 20 pezzi	78,00	80,00	4,00

MARCA	Confezione	Da €/Kg. convenzionale	A €/Kg. convenzionale	Pari ad € alla confezione
NEWMINSTER AMERICAN BLEND BLUE FILTRO 12	da 12 pezzi	80,00	83,33	2,50
NEWMINSTER AMERICAN BLEND RED FILTRO 12	da 12 pezzi	80,00	83,33	2,50
ROLL'S RED	da 20 pezzi	78,00	80,00	4,00
ROLL'S WHITE	da 20 pezzi	78,00	80,00	4,00
VILLIGER BLACK MINI FILTER	da 10 pezzi	104,00	108,00	2,70
VILLIGER GOLD MINI FILTER	da 10 pezzi	104,00	108,00	2,70
VILLIGER KIEL JUNIOR SUMATRA	da 10 pezzi	136,00	140,00	3,50
VILLIGER RED MINI FILTER	da 10 pezzi	104,00	108,00	2,70
VILLIGER SAMBA MINI FILTER	da 10 pezzi	104,00	108,00	2,70

TABELLA D – TABACCO TRINCIATO A TAGLIO FINO DA USARSI PER ARROTOLARE LE SIGARETTE				
MARCA	Confezione	Da €/Kg.	A €/Kg.	Pari ad € alla confezione
CAMEL BLONDE	da 30 grammi	190,00	200,00	6,00
MARLBORO GOLD TOUCH ROLLING & TUBING	da 30 grammi	196,67	193,34	5,80

La pubblicazione del presente provvedimento sul sito internet dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli tiene luogo della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale ai sensi dell'articolo 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

Le disposizioni della presente determinazione si applicano a decorrere dalla data di pubblicazione sul sito internet dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli.

Roma, 21 giugno 2018

Giovanni Kessler

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'articolo 3, comma 2, del D.lgs n. 39 del 1993)